



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 339 DEL 9 maggio 2006

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 7 maggio 2006 - Diciottesima giornata ritorno

Ascoli-Lazio 1-4
Fiorentina-Reggina 5-2
Internazionale-Siena 1-1
Juventus-Palermo 2-1
Lecce-Chievo Verona 0-0
Livorno-Sampdoria 0-0
Messina-Empoli vedi delibera
Parma-Milan 2-3
Roma-Treviso 1-0
Udinese-Cagliari 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 9 maggio 2006, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 110

1) SERIE A TIM

Gare del 7 maggio 2006 - Diciottesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. MESSINA – Soc. EMPOLI

Il Giudice Sportivo,

visti i rapporti dell'Arbitro, del Quarto Ufficiale e dei collaboratori dell'Ufficio Indagini;

esaminata la documentazione televisiva segnalata dal Procuratore Federale ex art. 31 comma b2);

rilevato dagli atti ufficiali che:

al 42° del primo tempo sostenitori del Messina lanciavano sul terreno di giuoco sei bengala e due fumogeni accesi: l'Arbitro era costretto ad interrompere la gara per circa un minuto. A distanza di tre minuti gli stessi tifosi lanciavano alcune bottigliette in plastica contenenti acqua sul terreno. Un lancio ancora più fitto di bottigliette in plastica e due bengala accesi veniva effettuato, dagli stessi sostenitori, nel momento del rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del primo tempo.

La condotta violenta dei tifosi del Messina si rinnovava con intensità ancora maggiore nel corso della ripresa. Infatti venivano effettuati lanci di bottigliette in plastica contenenti acqua, lattine, pomodori ed agrumi, al 7°, al 26°, al 32° e al 34°. In tale ultima circostanza l'Arbitro era costretto ad interrompere nuovamente il giuoco per circa due minuti, ed a chiedere che attraverso l'altoparlante il pubblico fosse diffidato dal reiterare simili comportamenti con l'avvertimento che, in caso contrario, la gara sarebbe stata definitivamente sospesa. Nonostante ciò, al 44°, i tifosi del Messina lanciavano sul terreno di giuoco bottigliette in plastica contenenti acqua, dimostrando in tal modo di non voler ottemperare alle prescrizioni impartite per ragioni di ordine pubblico. Conseguentemente l'Arbitro sospendeva definitivamente la partita facendo rientrare le squadre negli spogliatoi.

Le immagini confermano quanto attestato negli atti ufficiali in ordine al lancio di oggetti sul terreno di giuoco.

Osserva:

sussiste, senza alcun dubbio, la fattispecie prevista dall'art. 12 comma 1) CGS: il ripetuto lancio di oggetti sul terreno da parte di tifosi del Messina ha costretto l'Arbitro ad interrompere anticipatamente la gara. Va sottolineato che del tutto congrua è stata la decisione dell'Arbitro rispetto alla situazione venutasi a creare, soprattutto considerando che i tifosi del Messina hanno continuato il lancio di oggetti pur dopo due interruzioni

decise dal Direttore di gara e dopo la diffusione dell'annuncio che diffidava dal proseguire in tale condotta, pena la definitiva interruzione del giuoco.

Va quindi applicata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a sfavore del Messina, che stava perdendo col punteggio di 1-2 al momento dell'interruzione dell'incontro.

I ripetuti lanci di oggetti ad opera dei tifosi del Messina vanno senz'altro definiti come atti violenti, che hanno provocato una condizione di concreto pericolo per l'incolumità di tutte le persone presenti sul terreno di giuoco.

Si rifletta, in particolare, sul lancio di fumogeni accesi, di lattine ed agrumi, che già avevano costretto il direttore di gara a due interruzioni del giuoco, proprio perchè erano venute meno le condizioni di sicurezza previste dal regolamento.

Tale condotta violenta dei tifosi del Messina si caratterizza per un duplice specifico profilo di gravità: la frequente reiterazione dei lanci e la totale indifferenza rispetto alla diffida appositamente fatta diffondere dall'Arbitro, a mezzo altoparlante, al 34° del secondo tempo.

E' facile individuare le motivazioni del comportamento tenuto dai tifosi del Messina nell'intento di protestare in forma violenta contro la dirigenza della società, ritenuta responsabile del negativo andamento della stagione sportiva, segnata dalla retrocessione della squadra. Tale considerazione peraltro non può valere ad escludere la responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei propri sostenitori: si tratta di una costante e consolidata applicazione dei principi fondamentali del Codice di Giustizia Sportiva adottati in numerosissime occasioni dagli organi disciplinari.

Va piuttosto considerata, come circostanza attenuante della responsabilità oggettiva, la comprovata adozione da parte della società di concrete iniziative volte a prevenire comportamenti violenti dei propri sostenitori; la stessa diffusione del messaggio antiviolenza, al 34° del secondo tempo, dimostra la positiva attitudine della Società nel contrastare le gravi intemperanze dei propri sostenitori.

Conclusivamente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 comma 1 e 11 commi 1 e 3 CGS, risulta sanzione adeguata, valutata altresì la recidiva della Soc. Messina, la squalifica del campo per una giornata, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara Messina-Empoli.

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. **Messina**:

- la punizione sportiva della perdita della gara Messina-Empoli con il punteggio di 0-3;
- la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara.

Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di sua competenza.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **PARMA** per avere suoi sostenitori intonato più volte durante il secondo tempo un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; per aver acceso fumogeni sugli spalti, in più occasioni durante la gara; recidiva per il secondo episodio.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro in occasione del sopralluogo da questi effettuato sul campo, prima dell'inizio della gara; per aver acceso, in più occasioni, fumogeni sugli spalti; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva..

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori esposto, al 14° del primo tempo, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti di altra Società della Lega Nazionale Professionisti; per avere, in tre occasioni durante la gara, fatto esplodere un petardo sugli spalti; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **ASCOLI** per avere suoi sostenitori acceso sugli spalti un bengala e lanciato un altro nel recinto di giuoco, al 7° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori esposto, al 18° del primo tempo, uno striscione di tenore ingiurioso nei confronti di altra Società della Lega Nazionale Professionisti.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori fatto esplodere tre petardi nel recinto di giuoco, nel corso della gara; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori acceso bengala sugli spalti, durante il secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. **PALERMO** per avere suoi sostenitori acceso un bengala sugli spalti, al 20° del secondo tempo; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **SAMPDORIA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco, al 43° del primo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva..

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BURDISSO Nicolas Andres (Internazionale): perchè, al 44° del secondo tempo, a giuoco fermo, calciava intenzionalmente il pallone contro un avversario; sanzione aggravata con l'ammenda per la recidiva.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISTANTE Filippo (Messina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SCURTO Giuseppe (Chievo Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTI Daniele (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Tredicesima sanzione).

FILIPPINI Emanuele (Treviso): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Tredicesima sanzione).

FINI Michele (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

FRANCESCHINI Ivan (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

GALANTE Fabio (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

INNOCENTI Duccio (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

LUCARELLI Alessandro (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PACI Massimo (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

VIEIRA Patrick (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Undicesima sanzione).

ZANCHI Marco (Messina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00

CHIESA Enrico (Siena): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

COUTO Fernando Manuel (Parma)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

DOMIZZI Maurizio (Ascoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

CRUZ Julio Ricardo (Internazionale)

ESPOSITO Mauro (Cagliari)

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

GIACOMAZZI Guillermo (Lecce)

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

CORRADI Bernardo (Parma)

GASTALDELLO Daniele (Siena)

SESTA SANZIONE

BEHRAMI Valon (Lazio)

CAMORANESI Mauro German (Juventus)

MANDELLI Davide (Chievo Verona)

PARO Matteo (Siena)

RULLO Erminio (Lecce)

VERGASSOLA Simone (Siena)

ZAMBROTTA Gianluca (Juventus)

QUINTA SANZIONE

BORRIELLO Marco (Treviso)

FILIPPINI Antonio (Treviso)

NATALI Cesare (Udinese)

SECONDA SANZIONE

SAIDI Karim (Lecce)

PRIMA SANZIONE

CASTIGLIA Ivan (Reggina)
CONTEH Kewullay (Palermo)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BOJINOV Emilov Valeri (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 19 maggio 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 9 MAGGIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani